



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 150 DEL 14/04/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanze sindacali n. 119 del 20.03.2020, n. 140 del 27.03.2020 e n. 148 del 3.04.2020. Proroga termini di validità.

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, 11 e 25.03.2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

TENUTO CONTO che la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico per una fruizione dell'arenile, circostanza che risulta tanto più vera in condizioni meteorologiche favorevoli e che, ove confermata, renderebbe vano l'impegno delle forze dell'ordine a presidiare con la dovuta intensità l'esteso litorale,

in aggiunta alle consistenti azioni già in essere di controllo sull'intero territorio, con impegno al massimo delle risorse disponibili;

DATO ATTO:

- che il DPCM 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM del, 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

- che in relazione al prefato DPCM 1.04.2020 con propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3) e n. 140 del 27.03.2020 a tutto il 13.04.2020, disponendo altresì al punto 3), per le motivazioni colà espresse e che si richiamano espressamente in quest'atto, l'interdizione all'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente sino a tutto il 13.04.2020, restando salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM;

VISTO E RICHIAMATO ora il novellato DPCM del 10.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto DPCM producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che nei protocolli sanitari è evidenziato che l'utilizzo delle mascherine risulta importante nel contenere il diffondersi del virus e nel predetto DPCM del 10.04.2020 ne prescrive l'obbligo all'art. 1 let dd) per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa nell'ambito delle prescrizioni di sicurezza igienico-sanitarie dettate nell'allegato 5) al prefato DPCM;

RAVVISATO in particolare a tal fine adottare misure restrittive che impongono l'utilizzo di mascherine ogniqualevolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc) nel rispetto sempre delle misure di distanziamento interpersonale;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, finalizzate a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO IL DPCM 10.04.2020;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

1) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1) della propria ordinanza n.119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

2) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2) della propria ordinanza n. 119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

-la chiusura al pubblico del Pontile M. Bestoso;

-la chiusura dei parchi pubblici: Villa Fiske, Parco San Rocco, Giardini Piazza Libertà, Parco giochi Charlie Chaplin, Giardini ed area giochi di Piazza Stalla, Giardini Padre Pio.

3) Con effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

-il divieto allo stazionamento sulle panchine pubbliche e sulle piazze cittadine;

4) Con effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM le uscite con animali da compagnia sono limitate a permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche e devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione.

5) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3) della propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 con la quale è stato interdetto l'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente, è prorogata sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva la possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM.

6) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3) della propria ordinanza n. 119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni fatto salvo le esigenze legate al rito della sepoltura e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli familiari più stretti, come imposta dalla normativa.

7) L'efficacia delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 140 del 27.03.2020 è prorogata sino alla data del 3 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

sospensione del mercato settimanale del sabato e l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

8) Dal giorno 15 aprile 2020 sino al giorno 3 maggio 2020, salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM, ogniqualvolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività

commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, mezzi del trasporto pubblico, ecc) l'accesso è consentito solo indossando mascherine. Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopradette attività, nel rispetto sempre delle misure prescritte di distanziamento interpersonale.

RAMMENTA E RIBADISCE

La stretta osservanza delle misure di contenimento, di informazione e prevenzione di cui al DPCM 10.04.2020, raccomandando per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 let gg) del DPCM 10.04.2020 al quale la presente fa rinvio formale e ricettizio.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. n. 19 del 25.03.2020.

DISPONE

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Commissariato di Polizia di Alassio;
- Al Comando Carabinieri di Alassio;
- Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco

Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
